



FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

C.O.N.I. – Disciplina Associata

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 2008 – SERIE C

Approvato dal C.F. della F.Cr.I. con deliberazione n. 22/2008 del 22/04/2008

NORME GENERALI

Art. 1

1. La competizione è denominata Campionato Italiano 2008 – Serie C.

Art. 2

1. Partecipano al Campionato Italiano 2008 – Serie C le A.S.A. aventi acquisito diritto nei Campionati precedenti e quelle ammesse dal Consiglio Federale della Federazione Cricket Italiana. Dette A.S.A. sono tenute a partecipare al Campionato prendendo parte a tutti gli incontri loro assegnati dal Calendario e schierando, in ogni occasione, la miglior formazione disponibile ai sensi degli articoli 8, 12, 65 e 71 del Regolamento Gare e Campionati (Reg. G. e C.)

Art. 3

1. Il numero minimo di giocatori con cui le A.S.A. possono schierarsi in campo in una partita di Campionato, potendo dare inizio regolarmente alla stessa, è 11.

2. In ossequio alla delega specifica conferita dall'art. 15 del Reg. G. e C., le A.S.A. potranno dare inizio alla gara schierandosi in campo anche con 10 giocatori, ma, in questo caso, saranno penalizzate di 3 punti in classifica o con 9 ma, in questo caso, saranno penalizzate di 5 punti in classifica.

3. Le A.S.A. non hanno vincoli sulla categoria dei tesserati che possono schierare in campo.

4. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma che precede comporterà per la A.S.A. in difetto la sconfitta a tavolino per 200 punti a zero, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Giustizia e disciplina, e, se ospitante, un'ammenda fino a un massimo di € 100,00, con indennizzo equivalente all'ammenda da corrispondersi alla squadra ospitata, ai sensi dell'art. 23 del Reg. Giust. e Disc., nonché una penalizzazione fino a un massimo di 12 punti in classifica. Le ammende pecuniarie sopra riportate s'intendono ridotte del 50% in caso d'inadempienza della squadra ospitata.

5. Alla stessa sanzione prevista al comma 4 soggiace la A.S.A. che non si presenti al campo per disputare la gara, salvo cause di forza maggiore oggettive e comunicate entro le due ore che precedono l'orario ufficiale di inizio gara. 6. Una A.S.A. che dovesse risultare recidiva nell'inadempienza al comma che precede, conformemente a quanto stabilito dall'art. 86 comma 1 Reg. G. e C., sarà automaticamente sospesa dal prendere ulteriormente parte al Campionato e retrocessa all'ultimo posto in classifica nella fase preliminare, ferme restando tutte le sanzioni di cui ai precedenti due commi per gli incontri non disputati.

Art. 4

1. Il Campionato 2008, articolato in tre gironi interregionali, si svolgerà con la formula del girone all'italiana di sola andata per una durata complessiva di 4 giornate di gara nel Girone Nord e nel Girone Centro e 5 giornate di gara nel Girone Sud con inizio domenica 27 aprile e termine domenica 13 luglio cui seguirà la fase finale in programma a Medicina (Bo) sabato 19 e domenica 20 luglio tra le vincenti dei gironi Nord e Centro e le prime due classificate del girone Sud. La squadra con il punteggio più alto tra le vincenti i gironi Nord e Centro incontrerà la seconda classificata del Girone Sud mentre quella con il punteggio più basso incontrerà la vincente del Girone Sud.

2. In caso di parità in classifica fra due o più A.S.A. nei gironi interregionali, fungeranno i seguenti parametri discriminanti:

- a) classifica avulsa degli scontri diretti;
- b) maggior numero di wicket presi nel girone;
- c) miglior quoziente punti/palla nel girone.

Perdurando la parità, si procederà a spareggio all'Ovale di Rastignano sabato 12 luglio con inizio alle ore 14.00.

3. Alla fine del Campionato la A.S.A. vincitrice del Campionato di Serie C sarà promossa in Serie B

Art. 5

1. Tutti gli incontri del Campionato 2008 si disputeranno nel giorno fissato dal calendario ufficiale della F.Cr.I., ovvero ai sensi dell'art. 5 del Reg. G. e C. con inizio alle ore 12.00.

2. Saranno posticipate d'ufficio dalla Segreteria Federale, le gare che risulteranno non disputabili per mancanza di numero minimo di tesserati da parte di una A.S.A. Nel primo caso, si procederà a fissare una nuova data in accordo con la A.S.A. avversaria ed il GIACS. Ripetendosi la mancanza, la A.S.A. in difetto subirà le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento. Una terza ripetizione dell'infrazione comporterà l'esclusione della A.S.A. dal presente Campionato e la sua non iscrivibilità ad alcuna attività federale nella stagione 2009.

3. Le A.S.A. hanno facoltà di chiedere lo spostamento di una gara, motivandone le ragioni ed indicando la data in cui si vuole posticipare, non più di due volte nell'arco del Campionato, notificando per iscritto almeno 96 ore prima dell'orario d'inizio previsto la Segreteria Federale, la A.S.A. avversaria ed il GIACS, i quali hanno 48 ore di tempo per respingere la richiesta che si riterrà accettata in caso contrario.

3. In presenza di oggettive cause di forza maggiore, documentate, potrà essere concessa la disputa d'incontri in campo neutro o, qualora ciò non fosse possibile, l'inversione di campo, fermo restando il pieno consenso della A.S.A. originariamente ospitata, il cui eventuale rifiuto dovrà essere, parimenti, documentato, e del GIACS.

4. Sarà, comunque, a carico della A.S.A. originariamente ospitante ogni eventuale aggravio economico a carico della squadra ospitata e del GIACS, ferma restando la responsabilità per tutti gli oneri spettanti alla A.S.A. ospitante.

5. In presenza di oggettive e dimostrate esigenze di viaggio dovute esclusivamente al trasporto pubblico, tanto per la A.S.A. ospitata quanto per il GIACS, segnalate con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data fissata per la disputa dell'incontro la concessione dello spostamento dell'orario dell'incontro sarà automatico a meno di motivata opposizione al riguardo da parte della A.S.A. ospitante e/o del GIACS entro 3 (tre) giorni dalla richiesta. Fa fede la data di spedizione del telefax o della e-mail.

6. Parimenti, in presenza di oggettive e dimostrate esigenze logistiche e/o di ordine pubblico dimostrate dalla ASA ospitante e segnalate con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data fissata per la disputa dell'incontro la concessione dello spostamento dell'orario dell'incontro sarà automatico a meno di motivata opposizione al riguardo da parte della A.S.A. ospitata e/o del GIACS entro 3 (tre) giorni dalla richiesta. Fa fede la data di spedizione del telefax o della e-mail.

PROCEDURE PRELIMINARI ALL'INCONTRO

Art. 6

1. Allo scopo d'assicurare nei tempi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento l'arrivo al campo degli arbitri sprovvisti di propri mezzi di trasporto, è fatto obbligo alla A.S.A. ospitante d'indicare entro il 21 aprile 2008 un punto di raccolta, servito da mezzo di trasporto pubblico come luogo d'incontro e di rilascio degli arbitri che facessero richiesta in tal senso. L'orario di raccolta dovrà essere fissato in modo che l'arbitro possa essere al campo almeno 45 minuti prima dell'orario d'inizio fissato per la partita. Parimenti, la ASA ospitante dovrà garantire il rilascio dell'arbitro nel medesimo luogo entro e non oltre 1 ora dopo il termine della partita. Nel caso l'A.S.A. non provveda a comunicare il punto di raccolta entro la data fissata, si considererà confermata la disponibilità a ritirare e rilasciare gli arbitri nel luogo scelto dagli arbitri stessi e comunicato nel foglio di designazione.

2. L'eventuale richiesta di trasporto da parte dell'arbitro sarà contenuta nel foglio di designazione emesso dal Responsabile Nazionale del GIACS entro e non oltre le ore 18.00 del giovedì precedente la gara, mercoledì in caso di anticipo al sabato.

3. Risulterà condizione inderogabile per la validità della richiesta che l'arrivo dell'arbitro al luogo d'appuntamento designato dall'ASA sia previsto con mezzo pubblico documentato non oltre 90 (novanta) minuti prima dell'orario d'inizio previsto per la gara.

4. L'inadempienza al presente articolo comporta per la A.S.A. in difetto le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 7

1. Gli arbitri devono essere presenti al campo almeno 45 minuti prima dell'orario d'inizio previsto dell'incontro.

2. Sulla presentazione mancata o tardiva di uno o di entrambi gli arbitri designati ad officiare l'incontro oltre 30 (trenta) minuti dopo l'orario d'inizio previsto per la gara dispone l'art. 52 del Reg. G. e C.

3. Più specificamente, la gara verrà recuperata nella data ed ora fissata dal C.F., sentite le due A.S.A. interessate, ed alle stesse verrà assegnato un indennizzo, forfetario di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per la A.S.A. ospitante, e chilometrico di Euro 1,00 (uno/00) a chilometro per la squadra ospite, di cui il 50% a carico del GIACS se dimostrata la responsabilità da parte del/degli arbitri designati.

4. Circostanze eccezionali che permettano l'inizio dell'incontro nonostante l'arrivo tardivo degli arbitri al campo dovranno essere comunicate dagli arbitri stessi alla A.S.A. ospitante e/o al campo da gioco almeno 35 minuti prima dell'inizio previsto dell'incontro.

5. In caso di successivo arrivo di uno degli arbitri questi potrà officiare l'incontro già iniziato solo in caso di assenso, da annotarsi sul referto di gara controfirmato dai capitani da parte delle due A.S.A.

6. I medesimi casi eccezionali che dovessero verificarsi dopo l'inizio dell'incontro consentiranno la sua continuazione e fine in deroga a quanto previsto nel presente Regolamento. Tali casi dovranno essere comunicati immediatamente dagli arbitri alla due A.S.A., ferma restando il diritto di ciascuna di queste a non voler proseguire l'incontro, nel qual caso varranno le disposizioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 8

1. Almeno 20 minuti prima dell'orario d'inizio della partita i dirigenti accompagnatori della A.S.A., o in loro assenza i capitani, consegneranno agli arbitri le rispettive formazioni, compilate in duplice copia esclusivamente sui moduli

all'uopo predisposti o su carta intestata della A.S.A., allegati i cartellini, e documenti d'identità per i tesserati sprovvisti, dei giocatori, dei sostituti e degli addetti al punteggio (scorer) partecipanti all'incontro, in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Reg. G. e C. A seguito di ciò gli arbitri procederanno al riconoscimento individuale di ogni singolo giocatore, sostituto o scorer, mediante appello nominale. Non saranno accettate, in nessun caso, liste compilate su moduli diversi da quelli sopra indicati.

2. Trascorso il tempo limite, è prevista, in caso d'inadempienza di una sola A.S.A., la perdita d'ufficio del sorteggio. In caso d'inadempienza da parte di tutte e due le A.S.A., il sorteggio sarà favorevole per la A.S.A. avente espletato per prima le formalità preliminari all'incontro.

3. Una volta completata l'identificazione dei giocatori e sostituti non sarà consentito agli stessi, a meno di circostanze eccezionali e con il consenso degli arbitri l'allontanamento, temporaneo o definitivo, dal campo di gioco, fino alla consegna del foglio segnapunti al termine della partita.

4. L'inadempienza a quanto sopra comporterà la non disputa o, in caso di partita iniziata regolarmente, l'immediata sospensione della gara e l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del presente Regolamento.

5. La consegna in duplice copia delle liste con allegati cartellini o documenti d'identità contenenti i nominativi di giocatori non presenti al campo al momento della consegna medesima, non sarà valida.

6. Trascorsi venti minuti dall'orario d'inizio previsto per l'incontro, la A.S.A., o le A.S.A., che non avrà espletato correttamente le formalità pre - gara subirà automaticamente le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del presente Regolamento.

7. Circostanze eccezionali dovute alla A.S.A. in trasferta e limitate all'uso di mezzi pubblici di trasporto ed alla pubblica circolazione, che permettano la disputa dell'incontro sub - judice con inizio ritardato, dovranno essere comunicate agli arbitri dell'incontro stesso almeno 35 minuti prima dell'inizio previsto della gara.

8. In merito alla validità delle suddette circostanze ed alle eventuali sanzioni da applicare, si pronuncerà, in sede d'omologazione dell'incontro, il G.U. sulla base dei documenti prodotti a dimostrazione dello stato d'eccezionalità invocato.

9. I suddetti documenti potranno essere allegati al Referto di gara o, in caso diverso, dovranno essere fatti pervenire direttamente all'ufficio del G.U. entro e non oltre le ore 12.00 del mercoledì successivo all'incontro.

Art. 9

1. Sui compiti del Dirigente Accompagnatore, o in sua vece del capitano nelle funzioni specifiche, dispone l'art. 25 del Reg. G. e C.

2. Per la A.S.A. ospitante è obbligatoria la presenza di un Dirigente Accompagnatore, estraneo al gioco e non presente a referto, al campo, anche intercambiabile nel corso dell'incontro nell'ambito di una lista consegnata agli arbitri unitamente a quella dei giocatori, dal momento della consegna della lista dei giocatori fino alla consegna del foglio segnapunti. L'assenza di tale figura comporterà la non disputa della gara o, se avvenuta a gara in corso, la sua immediata sospensione e, conseguentemente, per la A.S.A. in difetto le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del presente Regolamento.

3. Eccezionalmente, per il solo Campionato 2008, sarà consentita deroga alla presente norma per le A.S.A. che presenteranno richiesta scritta in tal senso alla Segreteria Federale entro e non oltre 48 ore prima del primo incontro casalingo loro assegnato dal calendario.

Art. 10

1. Sui compiti dell'Addetto al Punteggio (Scorer) dispone l'art. 57 del Reg. G. e C., fermo restando che potranno fungere da scorer anche giocatori inseriti a referto

2. In presenza di uno scorer ufficiale iscritto all'Albo, gli arbitri sono esentati dalla verifica del punteggio al termine di ogni over, ferma restando la loro facoltà di procedere alla verifica medesima in ogni caso lo ritengano opportuno.

3. I fogli segnapunti devono essere compilati in modo completo e corretto. In particolare l'indicazione del nome degli atleti deve corrispondere a quella indicata sulla lista di gara. Qualunque discrepanza o omissione ricadrà nell'ambito di quanto previsto dall'art. 42 del presente Regolamento.

4. L'assenza dello scorer o la presenza di uno scorer non rispondente ai requisiti di cui all'art. 57 comma 2 Reg. G. e C. comporterà la non disputa della gara o, se a gara in corso, la sua immediata sospensione. In entrambi i casi sono previste le sanzioni di cui all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 11

1. La gare dovranno avere inizio nell'orario stabilito ai sensi dell'art. 5 del Reg. G. e C. con un limite di tolleranza di 5 minuti di ritardo sull'orario previsto.

2. Sempre ai sensi del sopra citato articolo, l'inizio delle partite non potrà subire un ritardo superiore a 30 minuti e la mancata presentazione di una A.S.A. sul campo, o l'impossibilità di dare inizio all'incontro, comporterà per la A.S.A. in difetto le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 12

1. I giocatori e gli organi di campo prendono parte all'incontro e si espongono a proprio rischio e pericolo, esonerando la F.Cr.I. e la eventuale A.S.A. di appartenenza da qualsiasi responsabilità oltre i massimali assicurativi previsti dalle polizze federali.

Art. 13

1. Per poter disputare regolarmente una gara di Campionato, ciascun giocatore dovrà risultare regolarmente tesserato alla F.Cr.I. ai sensi degli artt. 94 - 123 del Regolamento Organico.

2. I tesserati sprovvisti di cartellino federale al momento della identificazione potranno farsi riconoscere mediante un documento d'identità personale e potranno giocare "sub-iudice" ai sensi dell'art. 23 del Reg. G. e C. Per i cittadini appartenenti alla Comunità Europea, sono considerati documenti validi ai sensi del presente comma:

- a) carta d'identità comprovante la cittadinanza italiana o di un paese comunitario;
- b) patente di guida comprovante nascita in Italia o in un paese comunitario.
- c) passaporto

3. Per i cittadini extracomunitari, oltre ai documenti di cui sopra, è considerato valido ai sensi del presente comma unicamente il documento originale del permesso di soggiorno. **Non saranno in nessun caso accettate fotocopie di tale permesso, neanche se a colori.**

4. L'utilizzazione di uno o più giocatori non tesserati comporta automaticamente le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 14

1. Sui doveri della A.S.A. ospitante in materia d'ordine pubblico dispone l'art. 42 del Reg. G. e C.

2. Per le A.S.A. che volessero fare richiesta cumulativa e preventiva relativa a tutti gli incontri casalinghi loro assegnati dal calendario, è consentita la spedizione della copia di tale documento alla F.Cr.I., anche via telefax, purché l'invio del documento in questione avvenga entro e non oltre il 28 aprile 2008. Fa fede il timbro postale o del telefax ricevente. Al momento della consegna delle liste giocatori agli arbitri, il dirigente della A.S.A. ospitante comunicherà che tale richiesta è stata inviata in Federazione. Tale dichiarazione sarà apposta sul referto di gara da parte degli arbitri.

3. La mancata notifica dello svolgimento della partita al competente Commissariato di Zona di Pubblica Sicurezza non consentirà la disputa della stessa e comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento a carico della A.S.A. ospitante.

Art. 15

1. Sui doveri della A.S.A. ospitante in materia di servizio sanitario dispone l'art. 27 del Reg. G. e C.

2. La mancanza di assistenza sanitaria al campo per qualunque fase dell'incontro comporterà il mancato svolgimento o l'immediata e definitiva interruzione della stessa con conseguente annullamento d'ufficio di quanto fino ad allora accaduto, con la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del presente Regolamento a carica della A.S.A. ospitante.

3. Eccezionalmente, per il solo Campionato 2008, sarà consentita deroga alla presente norma per le A.S.A. che presenteranno richiesta scritta in tal senso alla Segreteria Federale entro e non oltre 48 ore prima del primo incontro casalingo loro assegnato dal calendario.

Art. 16

1. Per tutto quanto concerne il campo da gioco, le sue misure e la sua omologabilità, si fa espresso riferimento agli Artt. 29 - 46 del Reg. G. e C.

2. In particolare, la mancanza di servizi igienici, visibili o chiaramente indicati ad una distanza non superiore a metri 100 (cento) dal perimetro del campo o nel limite del comprensorio in caso di campo inserito in un centro sportivo, comporterà il mancato svolgimento dell'incontro con la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento a carica della A.S.A. ospitante.

3. Eccezionalmente, per il solo Campionato 2008, sarà consentita deroga alla presente norma per le A.S.A. che presenteranno richiesta scritta in tal senso alla Segreteria Federale entro e non oltre 48 ore prima del primo incontro casalingo loro assegnato dal calendario.

Art. 17

1. La A.S.A. ospitante sarà responsabile per la presenza al campo del tabellone segnapunti.

2. Tale strumento dovrà avere, a giudizio insindacabile degli arbitri, caratteristiche tali da poter fornire, durante tutto l'incontro, idonee informazioni sullo svolgimento della gara. In particolare: i numeri dovranno essere di dimensioni e leggibilità tali da risultare chiaramente visibili da ogni parte del campo.

3. La mancanza del tabellone segnapunti comporterà la non disputa dell'incontro e l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, commi 4 e 5, del presente Regolamento a carica della A.S.A. ospitante.

Art. 18

1. L'aggiornamento del tabellone segnapunti sarà responsabilità della A.S.A. in battuta e dovrà essere effettuato in tempo reale.
2. In presenza di uno scorer ufficiale iscritto all'Albo, l'aggiornamento, previo accordo con gli arbitri, potrà aver luogo alla fine di ogni over, fermo restando, però, che negli ultimi 5 over di ogni innings dovrà essere effettuato in tempo reale.
3. Il mancato adempimento di tale compito comporterà per la A.S.A. in difetto, dopo un primo richiamo da annotarsi a referto da parte degli arbitri, una ammenda di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni successiva singola interruzione causata al gioco.

Art. 19

1. Sulle attrezzature necessarie allo svolgimento del gioco dispongono gli artt. 35 - 38 del Reg. G. e C.
2. La mancata osservanza di quanto sopra comporterà la non disputa dell'incontro e l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento a carico della A.S.A. ospitante.

Art. 20

1. Sull'equipaggiamento ed abbigliamento dei giocatori dispongono gli artt. 17- 18 del Reg. G. e C.
2. Più specificamente, le A.S.A. che non intendono giocare in divisa completamente bianca, dovranno notificare alla Segreteria Federale, entro e non oltre il 21 aprile 2008, il colore dell'abbigliamento con cui intendono schierarsi in campo, che in nessun caso potrà essere confondibile con la pallina da gioco, allegando foto o disegno conforme. Sarà facoltà della Segreteria Federale, sentito il R.N. del GIACS, non consentire l'uso della divisa proposta.
3. Un giocatore che dovesse risultare recidivo nel vestire in modo non conforme, sarà squalificato per una giornata di gara.
4. In caso di ulteriore infrazione da parte del medesimo tesserato, questi sarà squalificato per un'altra giornata da aggiungersi alla squalifica precedente e, quindi, dovrà scontare due turni.

Art. 21

1. Sugli Organi di Campo dispongono gli artt. 49 - 57 del Reg. G. e C.

Art. 22

1. La A.S.A. ospitante sarà tenuta a fornire un collegamento telefonico, fisso o mobile, i cui estremi dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla F.Cr.I., al GIACS ed alla squadra ospitata almeno 48 ore prima della disputa dell'incontro.
2. Tale servizio dovrà essere collocato a bordo campo presso il tavolo degli scorer a disposizione di arbitri e dirigenti federali da 30 (trenta) minuti prima dell'inizio dell'incontro fino a 30 (trenta) minuti dopo il termine dell'incontro.
3. E' consentita l'indicazione anche di due recapiti o la loro eventuale sostituzione, ferma restando l'immediata comunicazione alle sopra citate parti interessate. E' consentita la comunicazione degli estremi richiesti anche in via cumulativa per l'intero Campionato.
4. La mancanza di tale collegamento per qualunque fase dell'incontro comporterà il mancato svolgimento o l'immediata e definitiva interruzione dello stesso ed il suo annullamento d'ufficio con la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento a carico della A.S.A. ospitante.
5. Eccezionalmente, per il solo Campionato 2008, sarà consentita deroga alla presente norma per le A.S.A. che presenteranno richiesta scritta in tal senso alla Segreteria Federale entro e non oltre 48 ore prima del primo incontro casalingo loro assegnato dal calendario.

INTERRUZIONI NEL CORSO DELL'INCONTRO**Art. 23**

1. La durata dell'intervallo tra gli innings potrà essere al massimo di 30 (trenta) minuti da concordarsi fra i due capitani delle A.S.A. In caso di disaccordo tra i capitani sulla durata dell'intervallo la decisione in merito spetterà insindacabilmente agli arbitri.
2. Ogni minuto di ritardo sull'inizio del secondo innings comporterà un'ammenda di Euro 5,00 (cinque/00) per entrambe le A.S.A. a meno di manifesta responsabilità di una delle due, nel qual caso la A.S.A. in difetto subirà una ammenda di Euro 15,00 (quindici/00) al minuto.
3. Eventuali richieste d'intervallo prolungato per motivi particolari o di forza maggiore andranno formulate con le stesse disposizioni previste per mutamenti di date ed orario degli incontri dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 24

1. In ogni innings saranno consentita una sola pausa per i drink la cui durata non potrà essere superiore a 5 minuti ciascuna e che avrà luogo al termine del 15° over di ciascun innings. La decisione di effettuare o meno la pausa per i drink spetta alla squadra al lancio.

2. Durante tale pausa i giocatori non potranno uscire dalla zona del fielding delimitato a 30 yard (27,3 metri) dal pitch senza l'espresso permesso degli arbitri e sarà compito dei sostituti designati sul Referto portare i drink e servirli nel luogo appositamente indicato dagli arbitri. L'inadempienza a quanto sopra comporterà un richiamo ufficiale a carico dei giocatori in difetto.

Art. 25

1. In caso di infortunio ad un giocatore, la A.S.A. d'appartenenza dell'infortunato avrà 2 (due) minuti di tempo per provvedere alla sua sostituzione, ferma restando per gli arbitri la possibilità di prolungare la sosta per infortuni di estrema gravità, da annotarsi specificatamente nel Referto di gara. Trascorso tale termine, a meno di espressa indicazione da parte degli arbitri nel Referto di gara sulla necessità del prolungamento dell'interruzione, è prevista una sanzione di Euro 5,00 (cinque/00) per ogni minuto di ritardo a carico della A.S.A., o delle A. S.A. inadempienti.

2. L'eventuale entrata in campo del servizio sanitario a seguito di incidente deve essere obbligatoriamente annotata dagli arbitri sul referto. se la durata dell'incidente supera i due minuti.

Art. 26

1. In caso di ritardato inizio per maltempo, verrà sottratto un over a ciascun innings per ogni otto minuti o per ogni frazione di tale periodo perso, con la franchigia di trenta minuti, compresi eventuali ritardi iniziali causati dalle A.S.A.

2. In caso d'interruzione per maltempo nel corso del primo innings e fino al limite massimo del termine del medesimo innings (due ore e 45 minuti, compresa la franchigia di cui al comma precedente) verrà sottratto un over a ciascun innings per ogni otto minuti o per ogni frazione di tale periodo perso.

3. In caso d'interruzione per maltempo nel corso del secondo innings, verrà sottratto un over all'innings della A.S.A. in battuta per ogni quattro minuti o per ogni frazione di tale periodo perso.

Art. 27

1. Negli incontri per i quali è previsto il controllo anti doping da effettuarsi a fine partita, il sorteggio dei due nominativi, uno per A.S.A., da sottoporre a controllo sarà effettuato dal delegato sanitario della F.Cr.I. al termine del primo innings. Per tutto quanto concerne il prelievo del campione da analizzare si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento Anti - doping.

SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO

Art. 28

1. Gli incontri di Campionato saranno giocati secondo "The Laws of Cricket" del Marylebone Cricket Club (Code 2000) e "Le Leggi del Cricket" (Traduzione 2003) ed in ossequio alle vigenti normative dell'International Cricket Council, integrate dagli articoli seguenti del presente Regolamento.

Art. 29

1. Gli incontri consisteranno di due innings di 30 over ciascuno.

Art. 30

1. Sulle palle da gioco dispone l'art. 19 del Reg. G. e C.

2. Più specificamente, per il Campionato di Serie C 2008 esse dovranno essere una ciascuna per ogni innings dell'incontro, cucite in quattro quarti, nuove ed analoghe.

3. Le palle da gioco saranno fornire dalla ASA ospitante.

4. La non osservanza di quanto sopra comporterà automaticamente per la A.S.A. in difetto le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 31

1. Ogni A.S.A. dovrà nominare un Capitano ai sensi dell'art. 20 del Reg. G. e C., e sui cui doveri dispone l'art. 24 del medesimo regolamento.

2. Più specificamente, per il Campionato di Serie C 2008 ogni A.S.A. dovrà anche nominare ed identificare agli arbitri al momento del riconoscimento un Vice-capitano ed il wicket-keeper.

Art. 32

1. Nessun lanciatore potrà lanciare più del 20% degli over a disposizione della sua A.S.A., ossia 6 in caso d'innings completato.

2. In caso, invece, d'innings abbreviato, il numero di over a disposizione di ogni lanciatore sarà pari al 20% degli overs a disposizione della sua A.S.A. arrotondato per eccesso e fatti eventualmente salvi gli overs lanciati e precedenti alla riduzione dell'innings.

3. Gli over non completati da un lanciatore per infortunio si intendono come interi nel computo personale del lanciatore stesso e del sostituto.

4. La responsabilità del corretto computo del numero di overs lanciati o da lanciare per ciascun giocatore spetta al capitano della squadra al lancio.

5. La non osservanza di quanto sopra comporterà automaticamente per la A.S.A. in difetto, o eventualmente per entrambe le A.S.A., le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 33

1. Non saranno in vigore restrizioni nel fielding.

Art. 34

1. Gli Umpires sono tenuti ad una interpretazione uniforme della regola del Wide. L'uniformità deve essere applicata:

- a) nella propria interpretazione del wide;
- b) rispetto alla interpretazione dell'altro Umpire;
- c) nell'ambito della interpretazione data nel corso di un Campionato

2. Per valutare i wide sull'off side, fungeranno da parametri, oggettivi ed insindacabili, due linee bianche parallele che congiungeranno i bowling e popping crease distanti entrambi 88 centimetri dal centro del middle stump e 176 centimetri tra di loro. Qualunque lancio passi sopra o al di fuori da questa riga dovrà automaticamente essere chiamato wide dall'Umpire. Non ha alcuna rilevanza il movimento del battitore verso la palla, rendendola così colpibile, o di allontanamento dalla linea di lancio della stessa.

3. Nella valutazione dei wide sul leg side, dovrà essere chiamata wide dall'Umpire qualunque palla che passi dietro alle gambe del battitore nella sua posizione naturale di guardia al wicket. Questa posizione è determinante nella valutazione dell'Umpire anche in caso il battitore si muova da essa per andare incontro alla palla. Pertanto e comunque, la sola valutazione l'Umpire dovrà compiere è se la palla sarebbe passata o meno dietro al battitore qualora questi avesse mantenuto la posizione originaria. Le linee di demarcazione del wide sull'off side **non** hanno alcuna rilevanza nella valutazione del wide sul leg side.

Art. 35

1. E' fatto espresso divieto ai giocatori minorenni d'esporsi in posizioni pericolose nel fielding o battere non muniti di casco protettivo. L'eventuale responsabilità per incidenti causati dalla inadempienza al presente comma sarà interamente a carico del capitano e della A.S.A. del tesserato infortunato in difetto.

Art. 36

1. Non esistono restrizioni sull'ordine di battuta.

Art. 37

1. Sulle sostituzioni dispone l'art. 16 del Reg G. e C. Inoltre si specifica quanto segue:

- a) In caso di infortunio al wicket - keeper e/o sua sostituzione nel ruolo a partita iniziata, in nessun caso il giocatore che ha iniziato l'incontro come wicket - keeper potrà lanciare successivamente alla sua sostituzione. Parimenti, non sarà consentito di fungere da wicket - keeper ad un giocatore che nel corso dell'incontro abbia lanciato in precedenza;
- b) In caso d'infortunio ad un lanciatore e sua sostituzione nel corso di un over, questi potrà anche essere sostituito da un altro lanciatore, che completerà l'over, il cui computo sarà parzializzato fra i due lanciatori;
- c) Per quanto concerne le sostituzioni, nel fielding esse sono limitate alle riserve i cui nominativi appaiono nell'elenco consegnato agli arbitri prima dell'inizio della partita.

Art. 38

1. La A.S.A. al lancio per prima sarà tenuta a lanciare i 30 over a sua disposizione in un tempo massimo effettivo di due ore e quindici minuti, comprese le pause per i drink.

2. Quanto sopra viene automaticamente adattato alla eventuali interruzioni per maltempo ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del presente Regolamento.

3. Decorso tale termine, il numero degli over lanciati in quel periodo, compreso quello eventualmente in corso, sarà pari al numero di over che tale A.S.A. riceverà quando andrà in battuta, fermo restando il completamento dell'innings da parte della A.S.A. al lancio per prima.

Art. 39

1. La A.S.A. al lancio per seconda sarà tenuta a lanciare i 30 over a sua disposizione in un tempo massimo effettivo di due ore e quindici minuti, comprese le pause per i drink.

2. Decorso tale tempo, ogni minuto di ritardo comporterà le seguenti ammende:

- a) Euro 1,00 (uno/00) a minuto fino a 10 minuti di ritardo;
- b) Euro 2,00 (cinque/00) a minuto da 11 a 20 minuti di ritardo;
- c) Euro 3,00 (otto/00) a minuto da 21 a 30 minuti di ritardo;
- d) Euro 4,00 (dieci/00) a minuto oltre 30 minuti di ritardo.

Art. 40

1. I giocatori in battuta saranno tenuti a presentarsi al wicket ed a essere pronti a ricevere il lancio entro e non oltre due minuti dall'eliminazione del battitore precedente, pena la eliminazione del battitore entrante a seguito d'appello da parte della squadra al lancio.

2. E' consentito ai due battitori parlare tra loro solo al termine dell'over e senza causare ritardo alcuno all'incontro. L'inosservanza di quanto sopra comporterà un richiamo ufficiale da parte degli arbitri da annotarsi nel Referto. Tutti i richiami ufficiali, a partire dal secondo, comporteranno automaticamente una giornata di squalifica per il battitore in difetto, scontabile con il pagamento di una penale di Euro 200,00 (duecento/00).

3. Escluso quanto previsto dal comma precedente ed in particolar modo al momento dell'entrata in campo di un battitore al posto di quello eliminato, durante l'innings di battuta i battitori non potranno allontanarsi dal pitch senza l'autorizzazione degli arbitri e del capitano avversario. L'inosservanza di quanto sopra comporterà un richiamo ufficiale da parte degli arbitri da annotarsi nel Referto. Tutti i richiami ufficiali, a partire dal secondo, comporteranno automaticamente una giornata di squalifica per il battitore in difetto.

4. Un eventuale terzo richiamo ufficiale, con la conseguente seconda giornata di squalifica, non sarà in alcun modo scontabile e ripristinerà anche il turno di squalifica originariamente scontato, ferma restando l'incameramento da parte della F.Cr.I. della penale versata.

Art. 41

1. Per l'assegnazione dei punti nella fase preliminare del Campionato, in ossequio alla delega specifica conferita dall'art. 10 del Reg. G. e C., saranno usati i seguenti criteri:

- a) per il risultato, verranno assegnati 12 punti alla A.S.A. vincente, 0 punti alla squadra perdente o, in caso di parità (tie), verranno assegnati 6 punti a ciascuna A.S.A.;
- b) per il risultato, solo in caso d'incontro in cui causa il maltempo non sia stato possibile effettuare nemmeno un lancio, verranno assegnati 10 punti a ciascuna A. S. A.;
- c) per la battuta, un punto bonus, fino ad un massimo di 4, rispettivamente al conseguimento degli 80, 120, 160 e 200 punti;
- d) per il lancio, un punto bonus, fino ad un massimo di 4, rispettivamente al conseguimento del 3°, 5°, 7° e 9° wicket;
- e) i punti bonus saranno appannaggio delle A.S.A. a prescindere dal risultato della partita;
- f) in caso di target che non consenta, in toto o in parte, alla A.S.A. in battuta per seconda quanto previsto al punto (c), questa, in caso di vittoria, guadagnerà 1 punto bonus ogni due wicket conservati, fatta esclusione per i primi due, fermo restando che non potrà totalizzare più di 4 punti bonus in battuta.

2. In caso di interruzione di una partita a causa delle avverse condizioni atmosferiche, come disposto dall'art. 26 del presente Regolamento, sono previste le seguenti eventualità:

- a) divisione dei punti, 6 ciascuno, se la A.S.A. in battuta per seconda non abbia affrontato almeno 20 over (pareggio tecnico);
- b) vittoria della squadra con il più alto quoziente punti/over in caso la A.S.A. in battuta per prima non abbia completato il suo innings (40 overs o all out), pur avendo affrontato più di 20 over in battuta e la squadra in battuta per seconda abbia avuto a disposizione almeno 20 over.

3. I punti bonus acquisiti vengono comunque assegnati.

PROCEDURE SUCCESSIVE ALL'INCONTRO**Art. 42**

1. Non oltre 30 (trenta) minuti dopo il termine dell'incontro, la A.S.A. ospitante dovrà consegnare agli arbitri i fogli segnাপunti della partita. Trascorso tale limite è prevista una sanzione di Euro 1,00 (unoe/00) per ogni minuto di ritardo.

PROCEDURE RELATIVE ALLA GIUSTIZIA FEDERALE**Art. 43**

1. Sulla omologazione delle partite dispongono gli artt. 58 - 62 del Reg. G. e C.

Art. 44

1. Tutte le sanzioni disciplinari e le controversie tecniche ed amministrative inerenti al Campionato saranno di competenza, in primo grado, del G.U. della F.Cr.I. (Via Carrara 27 - 09125 - Cagliari), il quale emetterà sentenza sulla base del Reg. Giust. e Disc., del presente e di tutti i regolamenti federali.

Art. 45

1. Avverso alle decisioni del G.U. le A.S.A. aventi titolo potranno ricorrere alla Commissione d'Appello della F.Cr.I., (Via Milano, 49 - 09125 Cagliari) nei modi e tempi previsti dal Reg. Giust. e Disc.

2. Sarà, a carico della A.S.A. ricorrente, come condizione di validità per il ricorso l'invio di un assegno di Euro 100 (cento) intestato alla F.Cr.I. da allegare al ricorso stesso oppure, a discrezione della Segreteria Federale, l'accettazione dell'addebito automatico dell'importo nel rapporto economico corrente A.S.A. - F.Cr.I.